

Studio Legale Vianello Accorretti

CORTE COSTITUZIONALE

**Giudizio di legittimità costituzionale relativo all'atto di
promovimento (registro ordinanze n. 59/2019),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 24.04.2019**

Nell'interesse di **CANNIZZARO Sebastiano**, nato a Catania il 15.03.1954, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Sulmona, il sottoscritto difensore di fiducia (*come da procura speciale in calce al presente atto*) **Avv. Valerio Vianello Accorretti**, del Foro di Roma, con studio ivi in via Cicerone n. 28, C.F. VNLVLR51D01H501G, pec: valeriovianelloaccorretti@ordineavvocatiroma.org, iscritto all'Albo dei Cassazionisti dal 19 maggio 1994, deposita

MEMORIA DI COSTITUZIONE

ai sensi dell'art. 3 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, in relazione al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, legge 354/1975, promosso dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, con ordinanza n. 57913 del 20 novembre 2018.

MOTIVO UNICO

Incostituzionalità dell'art. 4 *bis*, comma I, L. 354/1975, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. e dell'art. 117, Cost., in relazione all'art. 3 CEDU

L'ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione a Codesta Corte nasce nell'ambito di un procedimento che ha avuto origine da una istanza di Sebastiano Cannizzaro – presentata al Magistrato di Sorveglianza de L'Aquila – avente ad oggetto la concessione di un permesso premio *ex art. 30 ter* L. 354/1975. L'istanza veniva dichiarata inammissibile in quanto al detenuto, condannato per reati c.d. ostativi e non avendo i requisiti previsti dall'art. 58 *ter* dell'Ordinamento Penitenziario, era precluso l'accesso ai benefici penitenziari previsti dall'ordinamento. Il Cannizzaro, avverso tale decisione, presentava reclamo al Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila, che veniva rigettato sulla base delle medesime considerazioni del Magistrato.

Questa difesa presentava ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale, chiedendo che la Corte sollevasse questione di costituzionalità dell'art. 4 *bis* dell'Ordinamento Penitenziario, poiché tale norma, prevedendo una presunzione assoluta di mancata rieducazione di una specifica categoria di detenuti e precludendo ad essi l'accesso ai benefici penitenziari, operava una discriminazione – vietata dall'art. 3 della Costituzione –, e violava sia il principio di rieducazione della

pena ex art. 27 Cost., sia il divieto di sottoporre una persona a un trattamento inumano e degradante, previsto dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Invero, la preclusione prevista dall'art. 4 *bis* o.p., laddove prevede che i condannati per i reati ricompresi nel primo comma – tra i quali vi sono i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione –, non abbiano la possibilità di accedere ai benefici penitenziari, viola l'art. 3 della Costituzione in quanto discrimina una determinata categoria di condannati in ragione del tipo di reato commesso; e non è conforme alla finalità rieducativa della pena – così come sancita dall'art. 27, comma III, Cost. – in quanto esclude a monte che tale rieducazione possa avvenire, ponendo nel nulla pertanto l'obiettivo principale della sanzione penale.

La disposizione costituzionale, inoltre, stabilisce che *"le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità"*: tale formulazione richiama – e viene rafforzata – dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che proibisce pene o trattamenti inumani o degradanti.

Ciò avviene in particolare per tutti i soggetti che vengono condannati alla pena dell'ergastolo in quanto gli stessi, se tale pena viene emessa per uno dei reati compresi nel primo comma dell'art. 4 *bis* dell'Ordinamento Penitenziario, scontati dieci anni di reclusione – termine a seguito del quale un ergastolano non ostativo può richiedere un permesso premio –

non possono avere accesso all'istituto previsto dall'art. 30 *ter* o.p., salvo che non abbiano collaborato con la giustizia o che tale collaborazione sia stata dichiarata inesigibile o impossibile, poiché **si presume, senza alcuna possibilità per il giudice di procedere ad una valutazione a riguardo, che siano per sempre socialmente pericolosi**, in ragione del tipo di reato che hanno compiuto e per cui sono stati dichiarati colpevoli.

Dunque, con la previsione dell'art. 4 *bis* o.p. il Legislatore ha introdotto **una presunzione assoluta** di pericolosità sociale in capo ad alcuni soggetti, legata esclusivamente al tipo di reato commesso.

Codesta Corte è già intervenuta in passato, censurando determinate norme, proprio perché, introducendo un sistema di presunzioni assolute, si rivelavano costituzionalmente illegittime.

La sentenza n. 139 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma IV *bis*, del d.p.r. n. 115/2002 – poiché escludeva, senza possibilità di prova contraria, i soggetti condannati per determinati reati, dall'accesso al patrocinio a spese dello Stato –, ha affermato che una presunzione di tal genere *“produceva l'effetto sostanziale di un'impropria sanzione, per il fatto di appartenere o di essere appartenuto ad un'organizzazione criminale, consistente nella limitazione indiscriminata nell'esercizio di un diritto*

fondamentale, e imprimendo sui soggetti considerati dalla norma uno stigma permanente e incancellabile” .

Analogamente, le sentenze nn. 57 del 2013 e 48 del 2015 sono intervenute sulle norme in tema di misure di custodia cautelare in carcere, censurando il ricorso a presunzioni di carattere assoluto che, allorché si traducano in una limitazione di un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza *“se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit”*.

In questo quadro, l’art. 4 *bis*, comma I, L. 354/1975 sembra stridere con quelli che sono i principi costituzionali che guidano e regolano il nostro ordinamento: **introduce, invero, una presunzione di carattere assoluto che determina una esclusione – di carattere irrimediabile – dall’accesso a qualsivoglia beneficio penitenziario.**

In particolare, l’istituto del permesso premio, previsto dall' [art. 30 ter o.p.](#), ha una specifica funzione pedagogico/propulsiva, essendo il medesimo parte integrante del trattamento e rivestendo addirittura un ruolo di strumento cruciale, tale da consentire la progressione nella premialità, e dunque la realizzazione del fine rieducativo della pena.

Codesta Corte, peraltro, è già intervenuta sull’art. 4 *bis* L. 354/1975, e su alcune norme a questo collegate, censurando con decisione le preclusioni introdotte dal Legislatore che risultavano irragionevoli e arbitrarie poiché confliggenti con

interessi primari e diritti fondamentali:

a) la sentenza n. 239 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 *bis*, comma I, o.p. " *nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47 quinquies della medesima legge a favore delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni*"; e nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47 *ter*, comma I, lett. a) e b), o.p.;

b) la sentenza n. 149 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58 *quater* L. 354/1975 nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per i delitti di cui agli artt. 289 *bis* e 630 cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato.

Questa ultima pronuncia, in particolare, ha affermato alcuni principi generali e decisivi, riguardanti i meccanismi di preclusione automatica e la funzione rieducativa della pena.

Si legge, invero, che " *il carattere automatico della preclusione all'accesso ai benefici penitenziari impedisce al giudice qualsiasi valutazione individuale sul concreto percorso di rieducazione compiuto dal condannato all'ergastolo durante l'esecuzione della pena stessa, in ragione soltanto del titolo di reato che supporta la condanna. Tale automatismo – e la connessa*

impossibilità per il giudice di procedere a valutazioni individualizzate – contrasta però con il ruolo che deve essere riconosciuto, nella fase di esecuzione della pena, alla sua finalità di rieducazione del condannato; finalità ineliminabile, che deve essere sempre garantita anche nei confronti di autori di delitti gravissimi". Ciò, inoltre, ha l'effetto ulteriore di ridurre *"fortemente, per il condannato all'ergastolo, l'incentivo a partecipare all'opera di rieducazione"*.

Ci si chiede, effettivamente, cosa possa stimolare un detenuto c.d. ostativo, a partecipare all'opera di rieducazione, se tale percorso per lui sia sostanzialmente svilito ed eliminato, residuando unicamente la funzione repressiva e afflittiva della pena che sta scontando.

In tale quadro giurisprudenziale, si inseriscono alcune pronunce emesse dalla Corte di Cassazione nell'ultimo anno, che hanno rimesso a Codesta Corte altre questioni di legittimità costituzionale, tutte accomunate dal dubbio che sollevano determinate preclusioni assolute previste per alcuni soggetti, in virtù della tipologia di reati commessi:

- a) l'ordinanza del 16 novembre 2018, emessa dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha sollevato il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 4 bis, comma I, o.p., nella parte in cui non esclude dal novero dei reati ostativi, ivi indicati, il reato di cui all'art. 630 c.p., ove sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità;

- b) l'ordinanza n. 9126 del 18 febbraio 2019, che ha rimesso al giudizio di Codesta Corte la legittimità costituzionale dell'art. 47 *ter*, comma I *bis*, o.p. nella parte in cui prevede che tale disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'art. 4 *bis* della stessa legge.

Sembra, dunque, ormai 'scricchiolare' questo sistema di preclusioni: giungono infatti da varie direzioni stimoli e spinte a modificarlo, nel senso di una maggiore compatibilità con i principi costituzionali riguardanti la pena e l'esecuzione della stessa.

D'altronde anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, pronunciandosi sulla legittimità dell'ergastolo nel caso "*Vinter e altri c. Regno Unito*", ha affermato che la pena perpetua applicata senza la possibilità certa di una revisione che sia specificamente riferita all'effettivo processo rieducativo del condannato, dopo un numero determinato di anni, deve considerarsi in contrasto con l'art. 3 della Convenzione Edu, in quanto integrante un trattamento inumano e/o degradante. Secondo quanto sostenuto dalla Corte Europea, l'art. 3 della Convenzione deve essere interpretato nel senso di richiedere una possibile riduzione della sentenza, prevedendo negli ordinamenti nazionali un meccanismo di revisione che permetta di considerare se nella vita del condannato – e nel suo processo rieducativo – vi siano stati dei progressi tali da considerare non

più necessaria la sua detenzione.

Pendono, peraltro, tuttora dinanzi la Corte Europea e sono in attesa di decisione due ricorsi (Marcello Viola c. Italia e Filadelfo Ruggeri c. Italia entrambi dichiarati ricevibili con numeri 77633/2016 e 71928/2017) aventi ad oggetto proprio la legittimità – e la compatibilità con l’art. 3 Cedu – dell’ergastolo ostativo.

Per quanto sin qui illustrato, si ritiene che siano ormai maturi i tempi per una revisione della disciplina dell’ergastolo ostativo, che dia - anche ai condannati per i reati più gravi – la speranza e la possibilità concreta di accedere ad un percorso detentivo di progressiva risocializzazione e rieducazione.

P.Q.M.

Voglia Codesta Corte ritenere rilevante e fondata la questione sollevata e sottoposta al suo vaglio e dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 *bis* della Legge 354/1975, nella parte in cui esclude che il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 *bis* c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio. Con osservanza.

Studio Legale Vianello Accorretti

Si allega procura speciale.

Si delega al deposito del presente atto l'avv. Francesca Vianello Accorretti.

Roma, 10 maggio 2019

Avv. Valerio Vianello Accorretti